

Decreto (S. N. 2009) 2002/09



N° REG. 1701

TRIBUNALE DI MILANO
Seconda Sezione Civile

composto dai signori magistrati:

Bartolomeo QUATRARO – Presidente
Marianna GALIOTO - Giudice relatore
Mauro VITIELLO – Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al n. 6420/2009 del ruolo generale in ordine alla domanda di omologazione del concordato preventivo proposto da **S. [redacted]** srl, in persona dell'amministratore unico rag. Ernesto B. [redacted] ed elettivamente domiciliata in Milano, via merlo n. 3, presso lo studio dell'avv. [redacted] che la rappresenta e difende per procura stesa in calce al ricorso per l'ammissione al concordato preventivo,

NEI CONFRONTI DI

MASSA DEI CREDITORI, in persona del Commissario giudiziale avv. [redacted]

OGGETTO: omologazione del concordato preventivo.

All'udienza collegiale in data 12.2.2009 la società S. [redacted] srl, con il parere favorevole del commissario giudiziale, ha domandato l'omologazione del concordato preventivo.

Il Tribunale osserva:

La società S. [redacted] srl ha proposto la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 l. f. con ricorso depositato il 2.4.2008.

Con decreto del 24.4.2008 la società predetta è stata ammessa alla procedura, con nomina a Commissario giudiziale dell'avv. [redacted] e della dr.ssa Marianna Galimoto quale giudice delegato. L'adunanza è stata fissata per il giorno 7.7.2008.

In vista dell'adunanza medesima il commissario giudiziale ha predisposto la relazione ex art. 172 l.f.

In conseguenza dei rilievi effettuati dal commissario, la S. [redacted] srl ha formulato una prima proposta modificativa, che ha comportato il differimento dell'adunanza.

A seguito delle modifiche ed integrazioni, la proposta concordataria è stata definitivamente formulata con le seguenti condizioni:

- 1) pagamento integrale dei creditori ipotecari e privilegiati (banche per mutui ipotecari, dipendenti, professionisti, agenti, artigiani, enti previdenziali e debito IVA);
- 2) pagamento parziale al 40% degli altri crediti tributari diversi dall'IVA, con la residua percentuale collocata nella categoria chirografaria con diritto di voto, come da nuova proposta di transazione fiscale, accettata da EQUITALIA e da AGENZIA DELLE ENTRATE);
- 3) pagamento del credito privilegiato degli Enti locali al 40%;
- 4) pagamento dei crediti chirografari al 35%.

Il piano concordatario prevede la cessione a terzi dell'immobile di Peschiera Borromeo, destinando il ricavato direttamente al soddisfacimento dei creditori ipotecari e privilegiati entro il 30.6.2009, secondo la graduazione prevista nella proposta, e l'accollo delle obbligazioni concordatarie in capo all'assuntore U[REDACTED] srl, a fronte del trasferimento in suo favore delle attività di S[REDACTED] srl ad eccezione dell'immobile prima menzionato, e previa fideiussione bancaria per euro 500.000,00 che risulta essere stata ritualmente depositata nel novembre 2008. È prevista la facoltà di [REDACTED] srl di ottenere il trasferimento della proprietà dell'immobile versando il prezzo di euro due milioni, o prestando fideiussione di pari importo (e purché il pagamento di ipoteca e privilegio possa intervenire entro il 30.6.2009).

È poi intervenuto il previsto accordo sindacale implicante la liberazione di S[REDACTED] srl dal debito per TFR assunto esclusivamente da U[REDACTED] srl.

Il pagamento del ceto chirografario è previsto entro ventiquattro mesi dalla data dell'omologazione.

Al termine delle operazioni di voto, hanno espresso adesione alla proposta concordataria creditori per complessivi euro 3.067.127,98 su un totale di euro 3.672.260,14 ammessi al voto, sicché si è raggiunta la percentuale di approvazione pari all'83,52%. Non è pervenuto alcun voto contrario.

A seguito della votazione non è intervenuto alcun sostanziale mutamento della situazione economica dell'impresa, come prospettata ai creditori al momento del voto. Il contratto d'affitto in corso con U[REDACTED] srl è proseguito, sicché sono maturati ulteriori crediti di S[REDACTED] srl per canoni e corrispettivi della vendita di merci in magazzino.

Un debito bancario è stato estinto da CC [redacted] srl, socio finanziatore di S [redacted] srl, che non potrà esercitare il regresso prima del soddisfacimento dei creditori, a mente dell'art. 2467 c.c. Si è poi perfezionato l'accordo sindacale che ha liberato SE [redacted] srl da buona parte del debito per TFR.

L'immobile di Peschiera Borromeo è stato definitivamente stimato in euro 1.930.000,00 se non occupato, ossia per un valore in linea con quello previsto nella offerta concordataria, posto che U [redacted] srl si è impegnata alla liberazione dei locali al momento della vendita. Permane dunque la fattibilità del piano, come valutata dai creditori. Il commissario ha quindi concluso con parere favorevole all'omologazione.

Orbene, considerato che sono state raggiunte le maggioranze prescritte dalla legge, e non sono intervenute opposizioni all'omologazione, in mancanza di modifiche degne di commento, il Tribunale deve procedere alla omologazione del concordato.

In ragione della sostanziale semplicità delle operazioni di liquidazione, che riguardano il solo cespite immobiliare, il Tribunale ritiene che esse possono essere affidate all'amministratore unico rag. [redacted], il quale ha manifestato la propria disponibilità ad attivarsi per la vendita, senza oneri per la massa dei creditori, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, ed alla luce delle direttive del giudice delegato e del Tribunale.

Viene costituito il comitato dei creditori chiamando a farne parte i soggetti indicati nel dispositivo.

Le modalità di attuazione del concordato vengono indicate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano così provvede:

1. omologa il concordato preventivo proposto dalla società S [redacted] srl;
2. affida le operazioni di liquidazione all'amministratore della società rag. E [redacted] [redacted], senza oneri per la massa, che procederà alla vendita dell'immobile sotto la vigilanza del commissario giudiziale ed alla luce delle direttive del giudice delegato e del Tribunale;
3. nomina il comitato dei creditori, chiamando a farne parte i seguenti soggetti:

UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA

c/o Unicredit Credit Management Bank Spa - v.le Bodio, 29 - 20158 - Milano

STUDIO LEGALE ASSOCIATO CHIELLO & POZZOLI V.le Premuda, 27 - 20159 - Milano

FALLIMENTO ADR S.A.S. c/o curatore rag. Sergio Coschiera, via delle Rosette 15/a - 28100 - Novara; si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182, terzo comma, l.f.;

4. l'amministratore, entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione;
5. per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, l'amministratore della società dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole del commissario giudiziale, dando al contempo informazione al giudice delegato;
6. l'amministratore della società richiederà l'autorizzazione del giudice delegato per la nomina di avvocati, procuratori, tecnici o coadiutori;
7. i prelievi dal conto corrente potranno essere effettuati direttamente dall'amministratore per le spese inerenti a la vendita del bene immobile ed il pagamento dei creditori privilegiati;
8. l'amministratore depositerà in cancelleria una relazione periodica contenente le informazioni e la documentazione di cui all'art. 33 quinto comma l.f., e compirà gli adempimenti previsti dalla norma citata;
9. dispone che le somme destinate al pagamento dei creditori privilegiati siano immediatamente versate sul conto corrente bancario intestato alla procedura, presso la Banca Monte dei Paschi Siena;
10. l'amministratore depositerà in cancelleria il piano di riparto, dandone informazione al commissario ed ai creditori risultanti dall'elenco di cui al precedente punto 4;
11. i pagamenti ai singoli creditori privilegiati saranno effettuati mediante bonifico bancario (ovvero, ove non possibile, con assegni circolari non trasferibili, previa autorizzazione del giudice delegato) che il citato istituto bancario invierà direttamente agli interessati su richiesta dell'amministratore per conto di S ~~_____~~ srl, sentito il parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori, dando al contempo informazione al giudice delegato;
12. al termine dell'incarico il liquidatore presenterà il conto della gestione con le formalità prescritte dall'art. 116 l. f., e richiederà al giudice delegato gli opportuni provvedimenti per l'archiviazione degli atti;
13. riserva al giudice delegato ogni ulteriore ed eventuale provvedimento che si rivelasse necessario.

Milano, 12.2.2009.

Il Presidente
- Bartolomeo QUATRARO -

